

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Saggi



LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA E IL RAPPORTO CON LO STATO NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2012, N. 128. QUALCHE CONSIDERAZIONE Alberto Fabbri

Abstract

[The Italian Apostolic Church and Its Relationship with the State according to the law of 30 July, 2012, No. 128. Some remarks] Like all the other national religious denominations with cooperation agreements, the Italian Apostolic Church underlies a legal regime that may be considered standard and makes allowance for the particularities and specificities of the nature and structure of a Christian Pentecostal denomination.

Key Words :

Apostolic Church, Apostolic Foundation, religious denomination, religious entity.

Vol. 1 (2014)





La Chiesa Apostolica in Italia e il rapporto con lo Stato nella legge 30 luglio 2012, n. 128. Qualche considerazione

Alberto Fabbri *

1. Cenni storici e fideistici

La Chiesa Apostolica è una confessione cristiana evangelica di tipo pentecostale¹. Il pentecostalismo nasce in America come movimento di “risveglio cristiano” proprio dei primi anni del XX secolo. In questa dimensione (visione fideistica) prende corpo il “risveglio” avvenuto in Galles (Gran Bretagna) che si presenta, però, con caratteristiche proprie. Benché in una prima fase questo attivismo si mostri come una *rete* che rifiuta la catalogazione in strutture e denominazioni, in una fase successiva il movimento viene istituzionalizzato in diverse denominazioni, tra le quali le Assemblee di Dio e le diverse Chiese apostoliche².

La Chiesa Apostolica prende avvio in Italia a partire dal 1927, quando piccoli nuclei di fratelli presenti nelle città di Civitavecchia e Grosseto aderirono ufficialmente alla Chiesa Apostolica della Gran Bretagna, a seguito di contatti con alcuni esponenti di questa Chiesa.

Al fine di comprendere a pieno la Visione Apostolica³, i nuclei italiani che lentamente stavano nascendo anche in altre città, come Roma e Napoli, furono inizialmente guidati da pastori gallesi e danesi che ne organizzarono le prime comunità. Il periodo fascista e le ostilità belliche rallentarono notevolmente lo sviluppo e

* Alberto Fabbri è ricercatore confermato di Diritto canonico e diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino Carlo Bo. Questo contributo è destinato alla pubblicazione in *Il diritto ecclesiastico*, Fabrizio Serra editore, Pisa-Roma.

¹ Per qualche nota sull'organizzazione dei Pentecostali segnalo G. LONG, *La tipologia delle confessioni congregazionaliste*, in *Normativa e organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di V. PARLATO e G. B. VARNIER, Giappichelli, Torino, 1992, p. 26 ss.

² Cfr. *Enciclopedia delle religioni in Italia*, sotto la direzione di M. INTROVIGNE e P. ZOCCATELLI, Elledici, Torino, 2013, p. 265. A tal proposito si precisa che “i processi di istituzionalizzazione portano alla nascita di quattro famiglie diverse di denominazioni della prima corrente pentecostale; una «wesleyana», una «battista», una apostolica e una *oneness*”.

³ La Visione Apostolica si inserisce all'interno del movimento evangelico che interessò tra il 1904 e il 1905 una parte della Gran Bretagna e rappresenta il più importante e duraturo risveglio spirituale che si verificò in Galles. Inizialmente i paesi maggiormente interessati all'evangelizzazione furono i paesi anglofoni, Canada Australia, India, Nuova Zelanda, per poi diffondersi ad alcuni paesi africani. L'esperienza europea si caratterizzò per l'adesione alla Visione Apostolica di movimenti vicini alla realtà evangelica o pentecostale come avvenne in Danimarca (1924), Francia (1926), Italia (1927) Germania (1946), Svizzera (1947), Ungheria (1962), Belgio (1964), Spagna (1964), Portogallo (1979) e Irlanda (1982).

L'espansione di questa nuova realtà, fino ad arrivare alla chiusura della sala di preghiera di Grosseto. Solo con la fine della guerra e l'arrivo di un nuovo pastore gallese si diede nuovo impulso al movimento che ben presto si fece conoscere anche al di fuori della città maremmana nella quale si era concentrata la direzione italiana.

La piena maturità strutturale, organizzativa e dottrinale viene riconosciuta formalmente solo nel 1972, quando la Chiesa Apostolica in Italia acquista piena autonomia dalla Chiesa in Gran Bretagna. In questa nuova fase i pastori italiani sono chiamati a svolgere un ruolo attivo all'interno dei diversi servizi e incarichi previsti, anche se la presidenza del Consiglio nazionale viene riservata ad un pastore straniero⁴.

Stando ai dati ufficiali⁵, la Chiesa Apostolica in Italia, alla fine del 2007, contava 11.140 (membri nominali) 7.750 (praticanti), 3.390 (simpatizzanti), 116 comunità pubbliche, e 43 chiese in casa (realizzate all'interno di case). Se al dato aggiungiamo la prevista associazione⁶ di altri gruppi, chiese e Movimenti nel loro insieme, la Chiesa Apostolica conta circa 20.000 membri, tra aderenti, simpatizzanti e membri di confessioni associate.

Il territorio italiano è stato diviso in quattro aree Nord, Centro, Centro Sud e Sicilia, a loro volte suddivise in distretti; a questi vanno aggiunti i distretti etnici Nord-Afro, Nord-Sri Lanka e Roma-Latino. Sono attivi campi missionari in Albania, Romania e Togo nonché progetti di adozioni a distanza di pastori in Togo, Sri Lanka, Pakistan, Angola, Namibia e Ghana.

La Chiesa Apostolica⁷ pubblica il bimestrale "L'Araldo Apostolico", organo ufficiale della Chiesa, edito dalla propria casa editrice Edizioni "Ricchezze di Grazia", e si avvale dal 1983 di un Centro di Studi Teologici per attività in sede e per corrispondenza, Centro che pubblica la rivista "Riflessioni".

2. Fonti normative e struttura organizzativa

La Chiesa Apostolica in Italia accetta la Confessione di Fede⁸, in undici punti, nel testo tradotto e accettato dalle altre Chiese Apostoliche nazionali, senza pretesa di esaurire la

⁴ Solo nel 1985 la Presidenza del Consiglio nazionale viene affidata ad un italiano, il pastore Gianfranco Baldoni.

⁵ *Defendit numerus*. Nei numeri è la sicurezza. (DECIMO GIUNIO GIOVENALE, *Satire*, II, 46). Cfr. *Annuario delle Chiese apostoliche in Italia*, Ricchezze di Grazia Edizioni, Grosseto, 2008. Per il Censur (cfr. *Enciclopedia delle religioni in Italia*, cit.) al settembre 2010 "i membri della Chiesa Apostolica in Italia sono circa 7800 (erano 3.604 nel 2000), oltre a circa 2.000 membri simpatizzanti e bambini per un totale di circa 9.800 fedeli (erano 5.232 nel 2000). Le comunità sono 121. Per *Il Regno Annale 2011, Chiesa in Italia*, gli Apostolici sono 3500 e il numero comprende sia la Chiesa Apostolica in Italia, sia la Chiesa Apostolica italiana (CAI) che aderisce alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI), con sede principale a Firenze e Prato. Nel progetto di legge n. 530 A.C. 4518/XVI, (Camera dei deputati Dossier AC 0679_0) relativamente agli elementi per l'istruttoria legislativa, si riporta il numero dei fedeli in circa 5500 unità.

⁶ L'articolo 31 della Costituzione della Chiesa Apostolica in Italia prevede la possibilità per gruppi o comunità di credenti, formati al di fuori della Chiesa Apostolica in Italia, di richiedere l'affiliazione o l'associazione, previa condivisione, per intero o parziale, della Confessione di Fede.

⁷ Cfr. www.apostolica.it e www.chiesapostolica.it. L'uso delle maiuscole nel testo rispetta le diciture riportate nel sito e nei documenti ufficiali della Chiesa.

⁸ Per il testo completo si rinvia alla prima pubblicazione della Chiesa Apostolica in Italia curata dal Consiglio Nazionale nel 1974. Nel testo di presentazione si precisa che la diversa formulazione del punto undici "Dovere responsabile di ogni credente nella pratica delle decime e delle offerte", rispetto al corrispettivo originale "*The obligatory nature of Tithes and Offerings*" ricevette approvazione dal Consiglio Generale (Quadriennale) di Bradford nel maggio 1973. Attualmente gli Articoli delle fedi sono presenti

totalità della rivelazione biblica. A completamento del corpo dottrinale vengono forniti i Principi Fondamentali, nella traduzione e adattamento in italiano dei capitoli 1-11 della seconda parte del volume *The Apostolic Church Its principles and practices*, 1961, e della pubblicazione *Fundamentals of the Apostolic Church*.

Costituiscono invece i documenti organici⁹ la Costituzione¹⁰, approvata dal Consiglio nazionale? nell'ottobre 2005, e lo Statuto modificato nel 1995¹¹.

La Costituzione della confessione approvata nel 2005¹² rappresenta il percorso obbligatorio che vede la Chiesa Apostolica impegnata nel tentativo di promuovere una struttura organizzativa capace di garantire una uniformità gestionale delle diverse comunità che compongono la Chiesa e al tempo stesso permettere un dialogo costruttivo ed edificante tra le stesse, per una maggior partecipazione alla vita della Chiesa. Una prima discussione in questo senso era stata attivata a partire dal 1979, quando la Chiesa si presenta consolidata sul territorio e si avviano discussioni per promuovere un decentramento del potere decisionale, fino ad allora detenuto dal Consiglio Nazionale costituito solo da Apostoli e Profeti. I buoni propositi, non sempre incontrarono un terreno ideale di sviluppo e non sempre riuscirono ad essere applicati alla contesto reale con piena efficacia¹³.

La Chiesa Apostolica in Italia si gestisce in modo autonomo e conserva un legame spirituale con le altre Chiese attive nel mondo, ma non esiste un'organizzazione di una Chiesa Apostolica Mondiale; è tuttavia prevista una Conferenza Apostolica Mondiale¹⁴ alla quale partecipano i delegati di tutti i Paesi in cui trova diffusione la Visione Apostolica.

La Chiesa Apostolica in Italia si governa attraverso lo strumento dei Consigli, intesi come espressione della collegialità, “di cui fanno parte i ministri ordinati, sia a livello distrettuale che a livello nazionale”¹⁵ e dove si auspica che tutte le decisioni siano prese all'unanimità¹⁶.

nel sito ufficiale della Chiesa all'interno della Costituzione. Per un approfondimento si rinvia al “Catechismo Apostolico” pubblicato da Ricchezze di Grazia Edizioni – Edizioni.

⁹ Nel 1973 il Consiglio Nazionale dava ratifica a tre documenti organici, già approvati dal Consiglio Generale, la Costituzione, lo Statuto dell'Ente Patrimoniale, in una fase nella quale si richiedeva il conseguimento della personalità giuridica come Ente morale, e il Regolamento, con appendice, come insieme di norme che disciplinavano i servizi degli organi ecclesiastici nello stabilire le ripartizioni di compiti tra i vari uffici e le formalità da seguire per il conseguimento di determinati atti.

¹⁰ Nella presentazione si evidenzia che la Costituzione non costituisce un Codice della Parola di Dio, ma rappresenta una strumento pratico per regolare la vita della Chiesa in ogni aspetto, con una serie di norme fondamentali che si presentano come possibili di modifiche e adattamenti secondo le esigenze della comunità.

¹¹ Lo statuto venne approvato nel 1973, poi successivamente nel 1989 e da ultimo modificato. La modifica del 1995 riguardava gli articoli 10 e 14, al fine di un adeguamento alle direttive impartite dal Ministero dell'Interno in tema di enti di culto.

¹² Lo stesso articolo 3 riconosce l'imperfezione della stessa Costituzione e il bisogno di continui aggiornamenti.

¹³ Mi riferisco alla richiesta di unanimità nelle decisioni del Consiglio, al tentativo di istituire dei Dipartimenti, quello delle Opere Interne, quello delle Opere Esterne e quello dell'Evangelizzazione o alla divisione del Consiglio nazionale in due sessioni, quella primaverile di carattere amministrativo e quella autunnale rivolta più agli aspetti teologico-dottrinali.

¹⁴ APOSTOLIC WORLD CONFERENCE (AWC); sono stati organizzati incontri in Italia (1990), Danimarca (1993) Australia (1996), Canada (1999) e in Sudafrica (2002), l'ultima a Accra, Ghana (2013). È attiva anche una Conferenza Apostolica Europea con incontri ogni due anni prevalentemente, a Bruxelles (B) e Kolding (DK).

¹⁵ Così l'art. 4 della Costituzione.

¹⁶ Cfr. art. 6. della Costituzione.

L'istituzione fondamentale è rappresentata dal Consiglio Nazionale, "organo direttivo e deliberante per eccellenza, che ha potere di emettere proprie delibere, o di annullare o modificare le delibere di qualsiasi altro Consiglio, Commissione o Esecutivo dell'Opera", i cui membri sono gli Apostoli¹⁷, i Profeti, i Pastori, i Dottori e tre Evangelisti nominati dal Consiglio stesso.

In ordine di successione troviamo l'Esecutivo Nazionale, con il compito di eseguire le delibere del Consiglio Nazionale e con compiti di ordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio nazionale; è in grado di svolgere anche compiti di straordinaria amministrazione e/o urgenti, in questo caso in via provvisoria, senza tuttavia detenere alcun potere legislativo salvo che non gli venga espressamente delegato.

Tra questi due organi il punto di contatto è costituito dal Presidente, un Apostolo nominato dallo stesso Consiglio Nazionale tra i suoi membri, il quale presiede oltre al Consiglio stesso anche l'Esecutivo¹⁸. Questo Apostolo presiede anche la "Fondazione Apostolica" ente patrimoniale della Chiesa Apostolica, retta da un proprio statuto, così da essere il "rappresentante ufficiale della Chiesa Apostolica in Italia presso ogni autorità civile, politica e religiosa, in Italia e all'estero e ne sottoscrive tutti i documenti ufficiali. [...] Per l'incarico è componente di ogni Commissione o Consiglio della Chiesa"¹⁹.

Ad un altro gradino troviamo le Commissioni per i ministeri, quali organi consultivi e di controllo sulla situazione spirituale dei vari ministri ordinati e degli ordinandi al ministero²⁰.

Sulla situazione finanziaria della Chiesa opera la commissione per la Finanza²¹, organo consultivo e di controllo che fornisce pareri sul bilancio ed effettua le ispezioni in qualsiasi amministrazione di propria iniziativa o su richiesta. Viene richiesto il suo parere obbligatorio su tutte le proposte aventi contenuti economici.

Sono organi della Chiesa anche i Consigli Distrettuali e i Consigli Locali, espressioni rispettivamente del Distretto e delle Comunità. Il Distretto rappresenta una porzione del territorio nazionale comprendente diverse Comunità e Centri di Evangelizzazione²². La determinazione dei Distretti e delle rispettive aree di competenza rientra tra i compiti del Consiglio Nazionale, il quale ne nomina i responsabili.

Esistono infine un Consiglio del Movimento Nazionale Femminile, uno di quello Giovanile e una Segreteria Nazionale delle Scuole Domenicali.

¹⁷ Si specifica nel commento all'art. 12 che "i ministri che compongono il Consiglio non vengono eletti dal popolo cristiano, ma da Dio che manifesta la Sua elezione di determinati credenti ad esercitare specifici ministeri, mediante gli Apostoli e i Profeti". A proposito si parla di "rivelazione apostolica" e "rivelazione profetica" per indicare che "i ministri non sono eletti né dalla Chiesa, né dagli Apostoli stessi, che si limitano a riconoscere la chiamata divina, grazie al carisma proprio del loro ministero". La legittimità del Consiglio Nazionale a governare la Chiesa si fonda sul fatto di essere formato da ministri ordinati «in quanto riconosciuti quali chiamati da Dio grazie, appunto ad una "rivelazione apostolica" o ad una "rivelazione profetica"».

¹⁸ Da notare che gli altri membri dell'Esecutivo, l'Apostolo Vicepresidente ed altri tre Apostoli sono sempre nominati dal Consiglio Nazionale.

¹⁹ Cfr. art. 13 della Costituzione.

²⁰ In particolare devono dare il proprio parere obbligatorio per le proposte di ordinazione ai diversi ministeri e per le proposte di dislocazione e trasferimento degli stessi ministri.

²¹ La nomina del Presidente e "altri due fratelli" (art. 14) è sempre di competenza del Consiglio Nazionale.

²² Il Centro di Evangelizzazione è una Comunità in via di costituzione, generalmente collegata con una Chiesa locale. Nel Commento dell'articolo 19 si chiarisce che la Chiesa Apostolica, se pur articolata, "non è una associazione di Chiese indipendenti, né di Distretti, ma è una unità compatta".

3. La Fondazione Apostolica

Il Consiglio nazionale della Chiesa Apostolica in Italia nella seduta del 1973 oltre ad approvare la Costituzione della Chiesa e il Regolamento interno, deliberò anche di ratificare lo Statuto dell'Ente Patrimoniale. Questo, denominato Giunta Apostolica, era l'Ente Morale che possedeva di fatto il patrimonio della Chiesa Apostolica in Italia; costituita ai sensi degli articoli 14 e ss. del Codice Civile, non aveva ancora personalità giuridica. Solo nel 1989, con decreto del Presidente della Repubblica²³, "viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia, denominato "Fondazione Apostolica"²⁴.

Costituiscono, oggi, organi della Fondazione il Consiglio Nazionale, l'Esecutivo Nazionale, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti²⁵. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione avendone la firma e la rappresentanza di fronte a terzi, anche in giudizio.

L'ultima modifica dello statuto è avvenuta nel 1995, e ha interessato gli articoli 10 e 14. In particolare si è voluto, così come richiesto dalle direttive del Ministero dell'Interno, definire meglio la composizione del Consiglio direttivo della Fondazione ai fini di una maggiore trasparenza e chiarezza; si prevede, così, la comunicazione tempestiva all'autorità tutoria dei nominativi dei componenti l'organo, il Presidente, il vice Presidente e i tre membri, con i successivi mutamenti che possano avvenire per qualsiasi causa, precisando che il Presidente, o chi ne fa le veci debbono essere, cittadini italiani. Infine per una piena garanzia dei terzi si chiarisce che "la firma di chi sostituisce il Presidente - il vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni - fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo"²⁶.

Allo stato attuale la Chiesa Apostolica in Italia si presenta come ente di culto riconosciuto²⁷ ed è rappresentata dalla "Fondazione Apostolica", ente patrimoniale, la quale è legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio Nazionale.

4. I rapporti con lo Stato e la legge di regolamentazione

Il percorso compiuto dalla Chiesa Apostolica in Italia per arrivare ad una intesa con lo Stato si presenta con caratteri di continuità dei primi contatti con le istituzioni italiane, attivati fin dal 1991²⁸. Evidentemente sia lo Stato sia la confessione (basta solo far cenno

²³ D.P.R. 21 febbraio 1989. Cfr. il comunicato del Ministero dell'Interno, presente in G.U. n. 158 del 8.7.1989.

²⁴ Si precisa che la Fondazione rappresenta la Chiesa Apostolica in Italia nei rapporti civili ed amministrativi con le Autorità nazionali italiane, art. 1. Nel D.P.R. si autorizzava "ad accettare le donazioni disposte dalla Chiesa Apostolica in Italia", di cui seguiva elenco. Cfr. anche D.P.R. 15 ottobre 1996. La Fondazione Apostolica è registrata con CF92016890532, e si presenta anche come ONLUS, nel concorrere alla ripartizione del 5 per mille.

²⁵ Il Consiglio Nazionale, denominato "Assemblea" è costituito dai Pastori della Chiesa ed è l'organo deliberativo della Fondazione. L'esecutivo Nazionale o "Consiglio Direttivo" è l'organo incaricato di amministrare il patrimonio della Fondazione, nel compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione e nel dare attuazione alle delibere del Consiglio Nazionale.

²⁶ Così Part. 14 dello Statuto.

²⁷ Il CF 80011320530 corrisponde alla Chiesa Apostolica in Italia e anche lei concorre alla ripartizione del 5 per mille.

²⁸ I primissimi interessamenti da parte confessionale all'ipotesi di una intesa risalgono al 1977.

alla necessità di rivedere lo statuto della Fondazione nel 1995) non si presentavano pronti per la stipula di una intesa. Le trattative vennero riprese nel gennaio 2001; la bozza predisposta dalla Commissione interministeriale venne firmata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e dal Presidente della Chiesa Apostolica.

Il percorso così avviato venne però sospeso, bisogna attendere il 2007 quando la bozza, aggiornata, venne di nuovo siglata il 21 febbraio per essere poi esaminata il 7 marzo da parte del Consiglio dei ministri e firmata dal Presidente del Consiglio. Questa intesa si colloca all'interno di un programma normativo statale che ha portato alla firma, in uno stesso giorno il 4 aprile 2007, di sei nuove intese e due modifiche di intese già esistenti, con la Tavola Valdese e l'Unione degli Avventisti del 7° giorno.

La Chiesa Apostolica, come altre, arrivava per la prima volta alla stipula di una intesa a firma del Presidente del Consiglio, diversamente dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e dall'Unione buddhista italiana le quali avevano già sottoscritto un'intesa nel 2000 senza che l'iter successivo di approvazione venisse attivato.

L'intesa con la Chiesa Apostolica venne approvata con la Legge 30 luglio 2012, n. 128, *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*²⁹.

Va rilevato che la legge fa parte di un primo blocco di approvazione di intese, insieme alla legge n. 126/12 con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale³⁰ e alla legge 127/12 con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Un secondo blocco ha interessato l'intesa con l'Unione Buddhista italiana, con la legge 245/12 e con l'Unione Induista italiana, legge 246/12. Manca ancora una legge di approvazione relativa all'intesa con la Congregazione dei Testimoni di Geova.

5. I processi politici e sociali

L'intesa con la Chiesa Apostolica avviene in un periodo di rinascita e rivalutazione del procedimento collaborativo come strumento per regolare i rapporti con le confessioni religiose. Il trascorrere di un tempo piuttosto lungo rispetto all'ultimo intervento statale in materia, a proposito della modifica dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche del 1996, aveva fatto pensare che i tempi fossero maturi per la promulgazione di una legge sulla libertà religiosa in Italia, visti i diversi disegni di legge depositati³¹, la quale spostasse nella dimensione del diritto comune tutte quelle condizioni e opportunità che costituiscono attualmente il contenuto delle diverse intese, per una piena applicazione del principio di non indifferenza dello Stato verso il fenomeno religioso. In questo modo, nel lasciare al diritto comune le materie che interessano indistintamente tutte le confessioni che detengono personalità giuridica³² per l'ordinamento italiano, si potrebbe utilizzare lo strumento delle intese per regolare le caratteristiche e le specificità proprie e particolari delle confessioni religiose.

²⁹ G.U. n.183 del 7-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 16, 8, con l'entrata in vigore del provvedimento dal 22 agosto 2012.

³⁰ Cfr. V. PARLATO, *La legge 126/2012 relativa ai rapporti tra Italia e Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, (www.statochiese.it), n. 36 del 2012, e in *Studi Urbinate di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, n° 63 (2012) p. 135-151.

³¹ Cfr. L. DE GREGORIO, *La legge generale sulla libertà religiosa Disegni e dibattiti parlamentari*, in *Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche*, Quaderno 4, 2012, Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza.

³² Per la lista completa rinvio a www.governo.it.

Il legislatore con il ritorno allo strumento delle intese, sembra aver abbandonato questo percorso, riproponendo una strada già collaudata. Il prodotto che si ottiene è quello ben definito delle intese fotocopia, le quali, se da un lato costituiscono il punto di arrivo per il riconoscimento formale e istituzionale della confessione religiosa, dall'altro propongono lo stesso contenuto a tutte le confessioni, ma adattato alle esigenze di ognuna, al fine di garantire appieno l'uguale libertà e tutela dei culti³³.

Senza voler entrare troppo nel merito dell'opportunità della scelta politica, va rilevato che, e proprio l'intesa con la Chiesa Apostolica sembra confermare, l'indirizzo che ancora caratterizza l'azione statale relativamente alle intese, è quello di garantire le confessioni che sono inserite da più tempo nel tessuto storico, culturale e sociale del nostro territorio, con uno sguardo alla tradizione e alla presenza, piuttosto che al dato numerico e di incidenza sociale reale. Il rischio è quello di considerare ancora la società italiana come caratterizzata da una profonda omogeneità confessionale, così da proporre un modello di intesa non corrispondente alle esigenze proprie e particolari delle confessioni che presentano un diverso ceppo religioso.

6. I contenuti della legge. Le garanzie e le previsioni 'ordinarie'

Trattandosi di una legge sulla base di intesa che rientra nella previsione costituzionale (art. 8, III comma) di disciplina dei rapporti con le confessioni religiose, la normativa per la Chiesa Apostolica in Italia ricalca i punti qualificanti contenuti nelle intese già approvate. Le tematiche inserite nella legge in oggetto sono quelle che possiamo definire classiche, proprio perché, nella piena applicazione del principio di laicità³⁴, riconoscono e promuovono la dimensione assunta della confessione nel tessuto sociale, con una conseguente valorizzazione e tutela della religiosità espressa.

Si può dire che al di là delle enunciazioni della Corte Costituzionale il concetto di *laicità* esprime, nella realtà italiana, la sintesi di due valori: cooperazione con le realtà confessionali e pluralismo ideologico, anche d'ordine religioso, in una società che non si limiti ad auspicare valori di metodo, ma che propugni valori di merito³⁵.

Il primo aspetto che viene previsto interessa il riconoscimento dell'autonomia della Chiesa, nella dimensione ordinamentale e statutaria. Si tratta di quella posizione costituzionalmente protetta che permette alla confessione di organizzarsi, di disciplinarsi e di regolamentarsi secondo le proprie linee di condotta, spirituali e strutturali, anche nella scelta delle relazioni da attivare e coltivare e dell'organigramma più confacente al proprio credo e culto; nello stesso articolo si evidenzia il limite dello Stato come potere di intervento per quello che riguarda la nomina dei ministri di culto, dell'organizzazione e degli atti in materia disciplinare e spirituale. Resta chiaro che "il riconoscimento degli effetti civili agli atti posti dalla confessione o alle previsioni statutarie non può mai avvenire a scapito delle garanzie costituzionali poste a favore dei singoli"³⁶. L'intesa

³³ Sulle leggi di approvazione delle prime otto intese cfr. V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche: i contenuti*, Giappichelli, Torino, 1996.

³⁴ Su il significato e contenuto della laicità italiana cfr. V. PARLATO, *La legge 126/2012 relativa ai rapporti tra Italia e Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta*, in *Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, n°63 (2012), p. 135.

³⁵ A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico, Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, 8ª ed., Giuffrè, Milano, 1996, p. 53 s.

³⁶ Cfr. tra gli altri G. BARBERINI, M. CANONICO, *Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 124.

passa poi a regolare la sfera dei ministri di culto, sia per l'esercizio libero del loro ministero e del regime fiscale applicato, sia per la condizione³⁷ che possono eventualmente assumere nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Il diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto interessa più articoli, allo scopo di includere diverse realtà nella quali possono essere presenti gli appartenenti alla Chiesa, quella militare, socio-sanitaria e detentiva, con tutti gli oneri per il servizio a carico esclusivo degli organi della confessione.

6.1 Il potere di certificazione

Con l'entrata in vigore della legge in oggetto cessano, come per le altre per le confessioni religiose che sono regolate da legge sulla base di intesa, gli effetti della legge 1159 del 24 giugno 1929³⁸, l'approvazione della nomina a ministro di culto da parte del Ministero dell'Interno, ministri che solo se approvati possono celebrare matrimoni con rilevanza civile. L'art. 3 della Legge 128 stabilisce, infatti, che i ministri di culto sono nominati dal Consiglio nazionale della Chiesa Apostolica e, se in possesso della cittadinanza italiana, possono celebrare matrimoni civilmente rilevanti, tramite trascrizione. Non occorre più per essi l'approvazione ministeriale, prevista dalla normativa del '29. La nomina dei ministri di culto è di libera scelta del Consiglio Nazionale, come la revoca. Lo Stato italiano ne prende solo atto. In questo l'intesa modifica la normativa pre-esistente.

La tutela del segreto confessionale trova piena attuazione nel secondo comma dell'articolo 3, nel prevedere che la deposizione o il dare informazioni su persone o materie di cui i ministri di culto sono venuto a conoscenza per motivo del loro ministero, non possono essere richieste dai magistrati o da altra autorità. Si riconosce così, al ministro di culto un'azione pastorale per la quale egli può venire a conoscenza di determinate fattispecie che saranno oggetto di tutela. Altre informazioni o notizie di cui possa venire in possesso per circostanza che sono naturali al proprio ruolo pubblico non rientrano tra quelle tutelate.

Va anche rilevato che la norma a tutela del segreto confessionale non prevede un ambito esclusivamente processuale, dato che il comma non si limita a considerare l'atto della deposizione davanti ad un magistrato, ma abbraccia una dimensione più grande nel prendere in considerazione anche l'atto di dare informazioni ad altra autorità senza specificare la natura della stessa. La protezione che si intende riconoscere ai ministri di culto presuppone una forma indiretta di garanzia per le persone, non necessariamente fedeli, che si confidano spontaneamente con il ministro in determinate circostanze. Da ultimo segnaliamo che la previsione normativa prescrive una condizione impeditiva, che pone il magistrato o altra autorità nel "non poter richiedere" e lascia la massima libertà al ministro di attivarsi per rilevare notizie che possano essere utili ad accertamenti o indagini. Le conseguenze di questo eventuale atteggiamento saranno valutate in una dimensione esclusivamente confessionale e non più civile.

La materia relativa ai ministri di culto prevede la piena competenza delle confessioni religiose non solo per la nomina e la cessazione della qualifica, ma anche il

³⁷ A proposito si richiama la possibilità di esonero dal servizio militare oppure di assegnazione al servizio civile, fino ad arrivare a prevedere la dispensa dalla stessa chiamata alle armi.

³⁸ Cfr. *infra* 6.3.

rilascio dell'apposita certificazione, di cui è investita la stessa Chiesa³⁹ tramite l'organo del Consiglio. Il potere di nomina o di revoca, in piena coerenza con le disposizioni ordinamentali e statutarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di religione o culto, esprime bene la libertà nel proprio ordine, potendosi prevedere diversi gradi di ministero, e non tutti con lo stesso potere di azione e di rappresentanza. Diversamente il procedimento di certificazione, richiesto per lo svolgimento di attività di rilevanza statale, come l'assistenza spirituale ai militari, ai ricoverati e ai detenuti e la presenza per la celebrazione del matrimonio⁴⁰, evidenzia solo l'autorità che risponde sulla natura del soggetto che prende la qualifica di ministro di culto per la confessione; in questo modo la Chiesa si assume la piena responsabilità dell'agire e della qualifica dei ministri per quei servizi previsti dall'intesa. Di tutt'altro avviso si pone la questione per gli appartenenti agli organismi rappresentati dalla Chiesa Apostolica e soggetti all'obbligo del servizio militare⁴¹. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, a questi soggetti viene garantito il diritto ad essere assegnati al servizio civile, senza che sia ovviamente richiesto nessuna certificazione di appartenenza da parte della stessa Chiesa⁴².

Anche il tema dell'istruzione trova ampia trattazione; in merito all'insegnamento religioso cattolico viene previsto il diritto per gli alunni di non avvalersi, senza tuttavia escludere la possibilità che si possa dare risposta alle eventuali richieste in ordine "allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni" da parte di esponenti della Chiesa apostolica stessa⁴³. Sempre sul lato confessionale, viene riconosciuto il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nella garanzia della parità di trattamento scolastico, e al contempo vengono ugualmente riconosciuti "le lauree in teologia e i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dalla scuola a facoltà del Centro studi teologici della Chiesa apostolica in Italia"⁴⁴.

L'articolo 13 tratta del matrimonio e del riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Chiesa in possesso della cittadinanza italiana.

La normativa ricalca quella prevista per le altre confessioni religiose con cui lo Stato italiano ha stipulato singole *intese*; ogni intesa prevede modalità specifiche e conseguentemente più forme tipiche di celebrazione; si tratta comunque di matrimonio civile celebrato, nell'osservanza delle leggi dello Stato, con forma di celebrazione confessionale; anche in questo caso la capacità delle parti, relativa alla normativa confessionale, di poter celebrare il loro matrimonio dinanzi al ministro della Chiesa Apostolica d'Italia è rimessa alla normativa e alla discrezione dell'autorità di quella medesima confessione religiosa e può prescindere dall'appartenenza o meno dei nubenti alla Chiesa Apostolica stessa.

Va segnalato che, a differenza di quanto è previsto nella chiesa romano-cattolica e in quelle ortodosse, non si riconosce l'esistenza di un matrimonio regolato dal diritto confessionale senza alcuna rilevanza civile; nella concezione propria della chiese cristiane protestanti o riformate la celebrazione religiosa è vista come forma pubblica di celebrazione offerta ai nubenti per contrarre un matrimonio civilmente valido, ma

³⁹ Tuttavia è sempre la Chiesa che detiene l'elenco dei ministri e li trasmette alle competenti amministrazioni, ex art. 3.

⁴⁰ Per gli aspetti relativi alla cittadinanza del ministro rinvio al punto 6.3.

⁴¹ Cfr. art. 5 della legge 128/12.

⁴² Per restare sempre nell'ambito della certificazione, il Consiglio è anche competente a designare gli "incaricati" per lo svolgimento di attività nell'ambito scolastico.

⁴³ Così l'art. 10 della legge 128/12.

⁴⁴ Cfr. art. 12 della legge 128/12.

certamente non esclusiva, non prevedendo, esse, l'esistenza di un proprio istituto giuridico matrimonio.

6.2. Enti ed edifici di culto

Gli edifici di culto ricevono piena tutela e garanzia, sia come beni appartenenti al patrimonio storico e culturale della Chiesa, sia come luoghi aperti al culto pubblico. Negli stessi luoghi di culto e nelle loro pertinenze, possono essere affisse e distribuite pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza che sia richiesta alcuna autorizzazione a riguardo.

Gli enti della Chiesa vengono disciplinati secondo un modello già ampiamente collaudato nelle precedenti intese, modello che regola il riconoscimento degli enti "costituiti nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza"⁴⁵, il regime tributario, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, i loro mutamenti sostanziali.

Discorso analogo per il sistema di finanziamento della Chiesa. Fatta salva la previsione di decime, offerte e contributi volontari dei propri fedeli e simpatizzanti, a diretta gestione confessionale, si prevede la detraibilità per le persone fisiche delle erogazioni liberali in denaro fino all'importo di 1.032,91 euro e la ripartizione delle quote pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base delle scelte espresse.

Gli ultimi articoli dell'intesa dispongono una serie di garanzie per entrambi i contraenti. Per la parte statale si prevede una serie di condizioni. Per le somme percepite dalla Chiesa si stabilisce una rendicontazione annuale al Ministero dell'interno circa il loro utilizzo, sulla base del vincolo di destinazione previsto⁴⁶, e che le previsioni dell'importo deducibile e dell'aliquota IRPEF possono essere oggetto di eventuali modifiche ad opera di una apposita commissione convocata a richiesta di una delle due parti. Infine il contenuto dell'intesa sarà sottoposto a nuovo esame trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione, salvo la possibilità di modifiche al testo prima del detto termine decennale, con una nuova convocazione delle parti. Per la parte confessionale si prevede la garanzia di sottoscrivere una intesa non bloccata, ma aperta, nel rispetto delle procedure previste, l'impegno dello Stato di corrispondere annualmente alla Chiesa⁴⁷ le somme di pertinenza, per concludere che "la Chiesa apostolica in Italia dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni" non solo nella fase attuativa della legge, ma anche "in occasioni di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia"⁴⁸.

6.3. Le garanzie e le previsioni 'particolari' e 'specifiche'

⁴⁵ Art. 15 della legge 128/12.

⁴⁶ Mi riferisco all'obbligo assunto dalla Chiesa Apostolica di destinare le somme che derivano dall'otto per mille a "interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri paesi esteri" (art. 25). Non esistono invece vincoli di rendicontazione per le offerte di liberalità, anche se l'intesa prevede che le erogazioni siano destinate a "fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza" (art. 24).

⁴⁷ Il trasferimento in denaro avverrà a decorrere dal terzo anno successivo all'approvazione, entro il mese di giugno.

⁴⁸ Così l'art. 31 della legge 128/12.

Nell'avviare l'analisi sui contenuti dell'intesa caratterizzanti la Chiesa Apostolica nei suoi aspetti particolari e specifici, rileviamo come la confessione nel preambolo abbia posto particolarmente l'accento su due aspetti. Il primo ha ad oggetto la normativa sui culti ammessi del 1929 e 1930⁴⁹. Si insiste sul fatto che la legge di approvazione dell'intesa "sostituisca ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Chiesa Apostolica in Italia, la citata legislazione", concetto ribadito anche all'articolo 31⁵⁰. La dicitura lascia chiaramente trasparire la volontà confessionale, allo stesso modo di quella manifestata dalle altre confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato, "di sottrarsi all'anacronistica ma ancora vigente legislazione sui culti ammessi"⁵¹, per entrare nel circolo privato dei *soggetti con intesa*, di coloro che possono disporre di un canale diretto con le istituzioni statali e acquisire un riconoscimento certificato anche nell'arena pubblica⁵². Il secondo aspetto riguarda la convinzione che "l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese"; pertanto la Chiesa Apostolica "non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad essa associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto"⁵³. Il testo, in piena coerenza con i principi fondamentali professati, sembra voler escludere la scuola pubblica come luogo di formazione religiosa, come sfera pubblica nella quale anche la Chiesa Apostolica possa dare il proprio contributo alla maturazione di una coscienza sociale. Questo atteggiamento tuttavia non esclude che, come già annotato, la stessa Chiesa possa rispondere, ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, inserendo questa attività "nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia"⁵⁴.

Una prima particolarità viene ad essere associata al ruolo che riveste nella legge 128 il Consiglio nazionale. Quale istituzione fondamentale della Chiesa Apostolica in Italia, organo direttivo e deliberante, legittimato a governare la Chiesa in quanto formato da ministri ordinati che hanno ricevuto una rivelazione apostolica o una rivelazione profetica riconosciute, il Consiglio funge da organo garante di tutte quelle situazioni che acquistano rilevanza per l'ordinamento italiano. Possiamo citare il caso che si verifica, per restare agli aspetti più interessanti, nell'ipotesi di eventuali richieste provenienti dagli

⁴⁹ Il riferimento è alla legge 24 giugno 1929, n. 1159 e al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

⁵⁰ Nell'articolo si specifica che queste leggi cessano di avere efficacia ed applicabilità non solo nei riguardi della Chiesa, ma anche delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono. Alcune problemi potrebbero sorgere nel momento in cui fosse richiesto di definire e identificare i soggetti che sono richiamati nella norma. Il sistema più semplice sarebbe quello di vedere quali chiese, istituti o opere sono costitutivi della Chiesa Apostolica, nella piena autonomia di riconoscere l'affiliazione o l'associazione di gruppi o comunità di credenti, come previsto all'art. 31 della Costituzione della Chiesa; problemi maggiori potrebbero sorgere con "le persone che compongono la Chiesa", dal momento che l'ordinamento italiano non richiede al Consiglio nazionale nessun elenco degli appartenenti, ma solo quello nei ministri di culto. In caso l'ordinamento italiano dovrà richiedere attestazione individuale per ogni singolo presunto appartenente.

⁵¹ Cfr. L. GRAZIANO, *Andando oltre la «standardizzazione» delle intese: la Chiesa apostolica in Italia e l'articolo 8, 3 della Costituzione*, in QDPE, n. 2 agosto 2007, p. 360 ss.

⁵² Nel sito della Chiesa si rileva come l'intesa comporterà una serie di benefiche conseguenze, tra cui la garanzia del carattere identitario e "il modo di essere accolti dalle istituzioni pubbliche, dai Comuni allo Stato in senso più ampio", cfr www.coalizioneintesereligiose.it.

⁵³ Così nel *Preambolo* dell'Intesa, allegato alla legge di approvazione.

⁵⁴ Art. 10 della legge 128/12.

ambienti scolastici di studiare il fatto religioso. In questo caso si riconosce il diritto di rispondere a queste richieste a soggetti che sono “incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal Consiglio nazionale”⁵⁵. Non si fa uso del termine di ministro di culto, la semplice designazione costituisce termine di legittimità, situazione che si inserisce nella piena competenza riconosciuta al Consiglio nella nomina e nella cessazione dei ministri di culto⁵⁶.

Per restare nell’ambito dei ministri di culto, per coloro che sono chiamati a presenziare la celebrazione del matrimonio confessionale che acquista effetti civili nell’ordinamento italiano viene richiesta la cittadinanza italiana, pena la nullità del matrimonio stesso. Da notare come la spiegazione ai nubendi dei diritti e doveri dei coniugi, così come la lettura degli articoli del codice civile interessati, vengono fatti direttamente dall’ufficiale di stato civile e non da un ministro di culto e di ciò si dà attestazione nel nulla osta che viene rilasciato.

Particolarità emergono anche a proposito del riconoscimento degli enti della Chiesa Apostolica. L’articolo 15 nel richiamare la personalità giuridica dell’ente patrimoniale della Chiesa Apostolica denominato “Fondazione Apostolica”, prevede, all’art. 19, l’obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, pena l’impossibilità di concludere negozi giuridici decorso tale termine se non iscritto. Per i futuri enti che assumeranno la qualifica di enti della Chiesa Apostolica civilmente riconosciuti, si prescrive solo l’obbligo dell’iscrizione nel registro, “senza tuttavia prevedere né un termine né una sanzione o altra conseguenza per l’ipotesi di mancata adempimento”⁵⁷; certamente per questi nuovi enti l’incapacità negoziale è immediata e non può essere applicato il termine biennale come per la “Fondazione Apostolica”. Il comma 4 dell’art. 15 chiarisce che “l’ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia”. Sul punto l’osservazione di Marco Canonico mi pare pertinente; nel richiedere la cittadinanza italiana, si rischia di violare non solo l’art. 20 della Costituzione, ma anche la normativa europea relativamente alla libertà di movimento, soggiorno e stabilimento⁵⁸. Tuttavia la previsione appare pienamente coerente con l’autonomia nazionale che caratterizza la Chiesa Apostolica, nel confermare la volontà di gestione interna dei propri enti.

Per quello che riguarda la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti civilmente riconosciuti⁵⁹, la Chiesa Apostolica non prevede nell’intesa un generico rinvio al proprio ordinamento, ma richiama esplicitamente la figura del Consiglio nazionale, come unico controllore del sistema amministrativo confessionale. Sempre nell’ambito degli enti, nell’intesa non si prevede nulla a proposito degli elementi caratterizzanti e identificanti le attività di religione o di culto, se non la classificazione comune alle altre leggi sulla base di intesa.

Qualche commento merita anche la previsione di prevedere come soggetti destinatari delle erogazioni liberali in denaro deducibili dal reddito complessivo, gli enti e le opere controllati dalla Chiesa Apostolica, oltre ovviamente la Chiesa stessa. Non si tratta di una novità, lo stesso modello è previsto per la Sacra Arcidiocesi Ortodossa

⁵⁵ Art. 10 della legge 128/12.

⁵⁶ Art. 3 della legge 128/12.

⁵⁷ Cfr. M. CANONICO, *Nuova legge per vecchie intese*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica www.statoechiese.it, p. 4.

⁵⁸ Cfr. M. CANONICO, *Nuova legge* cit., p. 3.

⁵⁹ Art. 18 della legge 128/12.

d'Italia⁶⁰. Rispetto all'altro modello presente nelle intese, le quali prevedono come soggetto destinatario la confessione religiosa e "gli organismi civilmente riconosciuti"⁶¹ rappresentati dalla confessione stessa, si è voluto riconoscere il sistema verticistico della Chiesa, il quale prevede una serie di strutture o comunità che sono inserite all'interno dell'organigramma secondo precise disposizioni dell'ordinamento confessionale. Pertanto sarebbe stato discriminante sia obbligare il riconoscimento civile di enti i quali potrebbero non volere acquisire la personalità giuridica, sia precludere la possibilità di finanziare l'opera di realtà confessionali che con il proprio operato sono a servizio della Chiesa stessa.

Va segnalato, anche, che la Chiesa Apostolica, che partecipa alla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, rinuncia alla quota relativa alla scelte non espresse così che "gli importi relativi rimangono di esclusiva competenza dello Stato"⁶².

In ambito economico c'è un altro significativo beneficio connesso alla legge di approvazione dell'intesa: in base ad un'interpretazione discutibile, ma determinante, attuata prevalentemente da organi di governo regionali, le confessioni religiose, regolate da una legge sulla base di intesa, possono ottenere altri benefici, quali contributi, erogazioni a favore della loro attività pastorale⁶³.

Tra le previsioni particolari sicuramente rientra la normativa a favore dei colportori⁶⁴. L'articolo 22 assicura ai colportori della "Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa". Il disposto deve essere letto in continuità con l'art. 21 che riconosce agli incaricati della Chiesa la libertà di distribuzione gratuita in luoghi pubblici di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso⁶⁵. Per la distribuzione in spazi pubblici non è richiesta alcuna autorizzazione o il pagamento di tributi locali, mentre per la vendita non viene prescritto nulla. Si specifica solo che tra i colportori che sono in possesso dei requisiti di legge hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche se in sovrannumero rispetto ai limiti fissati dal comune; una disposizione regolamentaria che non pregiudica il sistema personale e diretto di comunicare il credo proprio della Chiesa Apostolica.

⁶⁰ Cfr. V. PARLATO, *La legge 126/2012 relativa ai rapporti tra Italia e Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta*, cit., p. 135 ss.

⁶¹ Prendo ad esempio quanto riportato nell'art. 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 245 con l'Unione Buddhista italiana.

⁶² Art. 25, comma 3 della legge 128/12.

⁶³ Cfr. Legge 1 agosto 2003, n. 206, *Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo*, in G.U. n. 181 del 6 Agosto 2003.

⁶⁴ Con il termine colportori sono chiamati i venditori ambulanti di Bibbie, libri e opuscoli biblici i quali svolgono anche un ruolo di predicazione della fede, figura tipica anche degli Avventisti del 7° giorno: l'attività dei colportori rientra in quella più generale del proselitismo, cfr. V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche*, cit. p. 94.

⁶⁵ Per quello che riguarda lo spazio all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, il primo comma dell'art. 21 prevede la libera affissione e distribuzione di pubblicazione e stampati di settore, senza ingerenza da parte degli organi dello Stato e senza che sia richiesta alcuna autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Lanfranco Ferroni

Co-direttori: Giuseppe Giliberti, Luigi Mari, Lucio Monaco.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Franco Angeloni, Andrea Azzaro, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Carla Faralli, Vincenzo Ferrari, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Guido Guidi, Guido Maggioni, Paolo Morozzo Della Rocca, Paolo Pascucci, Paolo Polidori, Eduardo Rozo Acuña, Elisabetta Righini, Thomas Tassani, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Enrico Moroni, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Alberto Clini, Darjn Costa, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Alberto Fabbri, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Valeria Pierfelici, Iliaria Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
